

PREMESSE

- Il motoveicolo è attrezzato per l'utilizzo in strada con manto asfaltato esclusivamente come mezzo di trasporto delle persone.
- Il motoveicolo è regolarmente munito di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile nei confronti dei terzi e del
- soggetto trasportato.
- Il locatario deve avere compiuto anni 18.
- il locatario riconosce che Extreme non potrà essere ritenuta responsabile per nessun titolo, ragione o causa, per fatti o atti esclusivamente imputabili al locatario stesso.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Art. 2-OGGETTO

Il contratto ha per oggetto la locazione al conduttore del motoveicolo, dietro pagamento del corrispettivo, secondo le modalità di seguito pattuite.

Art. 3 - LUOGO E ORARIO DI CONSEGNA E DI RESTITUZIONE DEL BENE

Il luogo e l'orario di consegna e di restituzione sono quelli indicati nel presente contratto. Qualora il locatario restituisca il motoveicolo in luogo, giorno ed ora differenti rispetto a quelli concordati, è obbligato a corrispondere alla Extreme un corrispettivo addizionale come disciplinato all'art. 7 del presente contratto.

Art.4-CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE

È fatto divieto al locatario di utilizzare il motoveicolo alle seguenti condizioni:

1. privo di casco protettivo;
2. in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti e/o psicotrope;
3. al fine di trasportare merci di contrabbando, materiale esplosivo e/o inquinante;
4. al fine di cederlo in uso ad altri soggetti né per lo svolgimento di attività commerciali;
5. al fine di trasportare passeggeri o merci dietro compenso;
6. in competizione di qualsiasi genere, sportive e non, o prove di percorsi;
7. per qualsiasi altro uso in violazione di leggi e/o regolamenti.

Art. 5- OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL LOCATORE

Il locatore è obbligato a consegnare al locatario il motoveicolo ed a mantenere lo stesso in condizioni tali da consentire l'uso convenuto nel presente contratto, facendo eseguire in caso di mal funzionamento le riparazioni e le sostituzioni dei ricambi necessarie a tal fine. All'atto della consegna, il Locatore è obbligato altresì a comunicare al locatario l'eventuale esistenza di danni di lieve entità sulla carrozzeria del motoveicolo ed a contrassegnare gli stessi sulla sagoma del mezzo raffigurata nel riquadro del presente contratto. E' infine obbligo del locatore consegnare al locatario copia della documentazione relativa alla regolare circolazione ed alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

Art.6-OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL LOCATARIO

Il locatario è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali anomalie del motoveicolo non rilevate dalla Extreme al momento della consegna. In difetto, il motoveicolo si presume ricevuto dal locatario in perfette condizioni di efficienza, dotato di tutti i requisiti necessari per la circolazione. Il locatario ha l'obbligo di utilizzare nella manutenzione e conduzione del motoveicolo l'ordinaria diligenza come previsto dall'art. 1587 c.c. Il locatario sarà

altresì responsabile per tutti i danni causati al motoveicolo provocati dall'uso improprio o derivanti dall'usura sproporzionata in relazione ai chilometri percorsi. È obbligo del locatario accertarsi che il motoveicolo venga lasciato in sosta in luogo sicuro, applicando allo stesso la catena antifurto, consegnata in dotazione dalla Extreme. È infine obbligo del locatario restituire presso gli uffici della Extreme, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel presente contratto, e comunque entro e non oltre l'orario di chiusura degli stessi, il motoveicolo, la documentazione e l'intero equipaggiamento fornito in dotazione, nelle medesime condizioni presenti al momento della consegna.

Art. 6 bis - FURTO, INCENDIO E/O DANNI ARRECATI AL MOTOVEICOLO

In caso di furto, incendio e danni arrecati al motoveicolo, il locatario è responsabile per furto totale o parziale del motoveicolo, furto dei caschi, incendio e/o danni arrecati allo stesso. La Extreme si riserva la facoltà di provvedere all'addebito del valore del motoveicolo secondo i parametri di riferimento "Eurotax" in caso di furto totale, incendio e/o danni irreparabili al mezzo derivanti da dolo o colpa grave del locatario. Qualora il locatario intenda avvalersi della copertura assicurativa "MINI KASCO", è obbligato a corrispondere alla Extreme la somma integrativa di €8,00 al giorno; la polizza "MINI KASCO" consiste nella copertura dei danni, del furto e dell'incendio dello scooter, e nella copertura infortuni del conducente, con una franchigia (penale risarcitoria obbligatoria) di €400,00.

Altresì qualora il locatario intenda avvalersi della polizza assicurativa "KASCO" è obbligato a corrispondere alla Extreme la somma integrativa di €12,00 al giorno; la polizza "KASCO" consiste nella copertura dei danni, del furto e dell'incendio dello scooter, e nella copertura infortuni del conducente, con una franchigia (penale risarcitoria obbligatoria) di €150,00.

In caso di danneggiamento o distruzione del bene locato, al fine di provvedere alla valutazione dei danni arrecati al ciclomotore, la Extreme conferirà incarico ad un tecnico carrozziere/meccanico di propria fiducia. A seguito di sanzioni amministrative non notificate al momento, le copie dei verbali di contestazione delle violazioni, saranno inviate all'indirizzo del conduttore/locatario indicato nel contratto, il quale si impegna sin da ora a risponderne ed adempiere. Nella fattispecie, la zona ZTL (zona traffico limitata) di Alghero, sorvegliata da telecamere, è soggetta a tali tipo di sanzioni amministrative non notificate al momento e, con il presente contratto, il locatario/conduttore si assume piena responsabilità.

Il motoveicolo è provvisto di un servizio di assistenza stradale gratuito, per il recupero del mezzo, in caso di guasto o incidente stradale: tale servizio opera fino ad una distanza massima di 25 chilometri dalla sede della operativa della Extreme -in via lido 22 ad Alghero- per lo scooter 50cc e fino ad una distanza massima di 50 chilometri per lo scooter 125cc. Le spese aggiuntive di recupero del mezzo, al di fuori della suddetta distanza di 50 chilometri, sono interamente a carico del locatario, secondo il parametro di €5,00 per ogni chilometro aggiuntivo.

Art. 6 ter - SINISTRO STRADALE

In caso di sinistro stradale il locatario ha l'obbligo di:

- a) dare immediata notizia a mezzo del telefono alla Extreme;
- b) consegnare alla Extreme copia del modulo di constatazione amichevole, c.d. Modulo Convenzione Indennizzo Diretto, correttamente compilato e sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro;
- c) consegnare alla Extreme copia dei verbali delle autorità eventualmente intervenute:

- d) comunicare nominativi e recapiti delle parti coinvolte nel sinistro e di eventuali testimoni presenti allo stesso;
- e) non abbandonare il motoveicolo incustodito;
- f) informare immediatamente le Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di accertamenti a carico di terzi o in presenza di feriti coinvolti nel sinistro.

In caso di sinistro derivante da dolo o colpa grave del locatario o in caso di mancata comunicazione di controparte, la Extreme ha la facoltà di addebitare al locatario tutte le spese ed i costi relativi alla gestione amministrativa del sinistro.

Art.6 quater - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

In caso di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il locatario ha l'obbligo di consegnare e/o trasmettere, con lettera raccomandata A/R, alla Extreme, copia dei verbali di contestazione delle violazioni, notificati dalla Pubblica Autorità. Il locatario è obbligato ad adempiere al pagamento delle sanzioni irrogategli entro i termini di legge.

In difetto, ogni spesa derivante da ritardo nell'adempimento sarà unicamente a suo carico.

Art. 6 quinquies - SEQUESTRO, CONFISCA, FERMO AMMINISTRATIVO

In caso di misura cautelare del sequestro e/o sanzione accessoria della confisca amministrativa e/o fermo amministrativo del motoveicolo, al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da tali procedure è obbligato ad adempiere esclusivamente il locatario. Eventuali spese di custodia, spese legali ed ulteriori costi derivanti dalle predette procedure sono interamente a carico del locatario, cui verrà altresì addebitato dalla Extreme l'importo relativo alla tariffa giornaliera per tutto il periodo di durata del sequestro, della confisca e/o del fermo, a titolo di mancato guadagno, salvo eventuali danni maggiori.

Art. 7-CORRISPETTIVO E DEPOSITO CAUZIONALE

Il locatario si obbliga a corrispondere alla Extreme il canone a titolo di pagamento nelle misure e modalità contenute nel tariffario consultabile presso il sito web www.xtreme-alghero.com/prezzi-e-tariffe/ o presso il luogo di esercizio dell'attività in formato cartaceo; il locatario si obbliga a rilasciare alla Extreme al momento del noleggio del mezzo la somma di €400,00 a titolo di deposito cauzionale per eventuali danni arrecati al motoveicolo, che potrà essere trattenuta dalla Extreme a titolo di risarcimento fino a parziale soddisfazione dei danni, salvo richiesta di maggior danno da quantificare. Il corrispettivo è calcolato in rapporto alla durata del noleggio. In caso di ritardata consegna del ciclomotore di durata superiore a 59 minuti, la Extreme addebiterà al locatario l'importo di un ulteriore giorno di noleggio. In caso di restituzione del ciclomotore in luogo differente rispetto a quello indicato nel presente contratto il locatario è obbligato a corrispondere alla Extreme il corrispettivo addizionale per le spese di recupero dello stesso secondo i seguenti parametri:

€50,00, in caso di luogo sito ad una distanza di 20 km; €5,00 per ciascun Km, in caso di luogo sito ad una distanza di oltre 20 km, rispetto al luogo pattuito per la restituzione.

Il costo del carburante è interamente a carico del locatario.

Il carburante residuo al momento della consegna del motoveicolo non verrà rimborsato dalla Extreme. A titolo di risarcimento del danno, il locatario è obbligato a corrispondere alla Extreme €250,00 in caso di smarrimento o danneggiamento irreparabile della

documentazione del motoveicolo, €150,00 in caso di rottura o smarrimento delle chiavi, €60,00 in caso di smarrimento del casco protettivo. In caso di ritardo nel pagamento, il locatario dovrà corrispondere alla Extreme gli interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente maggiorato di due punti percentuale.

Art. 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. il presente contratto si intenderà immediatamente risolto in caso di:

1. violazione da parte del locatario delle disposizioni relative alle condizioni di utilizzazione del motoveicolo disciplinate all'art.4;
2. inadempimento del locatario del pagamento del corrispettivo.

Art.9-FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti è competente il Foro di Sassari.

Art.10 - TUTELA DEI DATI SENSIBILI

Il locatario autorizza la Extreme al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003

(Codice Privacy). Firma Locatario-Conducente

Art. 11 - APPROVAZIONE ESPRESSA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il locatario dichiara di avere letto ed approvato espressamente le seguenti clausole del presente contratto:

- art. 5: Obbligazioni e responsabilità del locatore;
- art. 6: Obbligazioni e responsabilità del locatario;
- art. 6 bis: Furto, incendio e danni arrecati al motoveicolo;
- art. 6 ter: Sinistro stradale;
- art. 6 quater: Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
- art. 6 quinquies: Sequestro, confisca, fermo amministrativo;
- art. 7: Corrispettivo e deposito cauzionale;
- art. 8: Risoluzione del contratto;
- art. 9: Foro competente.